

Delibera di Assemblea di Bacino n. 3 del 25/05/2016

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino |
|-----------------|---|

Premesso che l'odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Giorgio Talon e con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott. Paolo Diprima, il Presidente accerta che al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino:

| | Ente | Quota | | | Ente | Quota | |
|----|-----------------------------------|-------|----------|----|--------------------------------------|--------|----------|
| 1 | Comune di Annone Veneto | 4,55 | Assente | 24 | Comune di Mira | 44,08 | Presente |
| 2 | Comune di Campagna Lupia | 7,93 | Presente | 25 | Comune di Mirano | 30,25 | Presente |
| 3 | Comune di Campolongo Maggiore | 11,83 | Assente | 26 | Comune di Mogliano Veneto | 31,57 | Presente |
| 4 | Comune di Camponogara | 14,77 | Assente | 27 | Comune di Musile di Piave | 13,17 | Presente |
| 5 | Comune di Caorle | 13,48 | Assente | 28 | Comune di Noale | 17,96 | Assente |
| 6 | Comune di Cavallino Treponti | 15 | Presente | 29 | Comune di Noventa di Piave | 7,82 | Presente |
| 7 | Comune di Cavarzere | 16,94 | Assente | 30 | Comune di Pianiga | 13,68 | Assente |
| 8 | Comune di Ceggia | 7,1 | Presente | 31 | Comune di Portogruaro | 28,75 | Presente |
| 9 | Comune di Chioggia | 56,87 | Assente | 32 | Comune di Pramaggiore | 5,31 | Presente |
| 10 | Comune di Cinto Caomaggiore | 3,76 | Assente | 33 | Comune di Quarto d'Altino | 9,38 | Presente |
| 11 | Comune di Cona | 3,63 | Assente | 34 | Comune di San Donà di Piave | 46,48 | Presente |
| 12 | Comune di Concordia Sagittaria | 12,17 | Presente | 35 | Comune di Santa Maria di Sala | 19,78 | Presente |
| 13 | Comune di Dolo | 17,13 | Presente | 36 | Comune di San Michele al Tagliamento | 13,75 | Presente |
| 14 | Comune di Eraclea | 14,51 | Presente | 37 | Comune di San Stino di Livenza | 14,91 | Presente |
| 15 | Comune di Fiesso d'Artico | 8,84 | Presente | 38 | Comune di Salzano | 14,5 | Presente |
| 16 | Comune di Fossalta di Piave | 4,82 | Presente | 39 | Comune di Scorzè | 21,62 | Presente |
| 17 | Comune di Fossalta di Portogruaro | 6,95 | Presente | 40 | Comune di Spinea | 30,72 | Presente |
| 18 | Comune di Fossò | 7,76 | Presente | 41 | Comune di Stra | 8,65 | Assente |
| 19 | Comune di Gruaro | 3,2 | Assente | 42 | Comune di Teglio Veneto | 2,66 | Assente |
| 20 | Comune di Jesolo | 27,99 | Presente | 43 | Comune di Torre di Mosto | 5,42 | Assente |
| 21 | Comune di Marcon | 18,54 | Presente | 44 | Comune di Venezia | 298,85 | Presente |
| 22 | Comune di Martellago | 24,21 | Presente | 45 | Comune di Vigonovo | 11,32 | Assente |
| 23 | Comune di Meolo | 7,39 | Presente | | | | |

Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione istitutiva l'Assemblea di Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

| | Enti | Quota |
|-----------------|-----------|---------------|
| Presenti | 30 | 811.28 |
| | | |
| Assenti | 15 | 188.72 |

Si dichiara l'Assemblea idonea a deliberare.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Giorgio Talon
(Firmato)

IL SEGRETARIO
Paolo Diprima

(Firmato)

Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente delibera è adottata con il quorum deliberativo rafforzato, pari ad almeno la metà più uno degli Enti

partecipanti al Bacino (e quindi 23) e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti partecipanti al Bacino (e quindi 501).

Richiamate

- le disposizioni degli articoli 3 e 5, comma 8, della Legge Regionale n. 52 del 31 dicembre 2012, che prevedono che:
 - “Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino”;
 - tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche “l’indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero”;
- le disposizioni contenute nell’art. 9, comma 2, punti g) e h), della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia, sottoscritta il 24.11.2014, che fanno rientrare tra le attribuzioni dell’Assemblea di Bacino anche:
 - “l’approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente”,
 - “l’approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti”;

Considerata

- La ricognizione delle situazioni in materia di scadenza degli affidamenti del servizio rifiuti in essere nelle diverse aree territoriali del Bacino corrispondenti ai singoli gestori, il cui esito, aggiornato alla situazione attuale, è così riassumibile :
 - Negli 11 Comuni del portogruarese serviti dal gestore ASVO e nei 6 Comuni del Veneto orientale serviti dal gestore Alisea, la durata dell’affidamento in house del servizio rifiuti era stata per tutti allineata a giugno 2038, a seguito di conformi delibere adottate un paio d’anni fa dai rispettivi Consigli Comunali;
 - Nei 27 Comuni del Bacino serviti direttamente da Veritas Spa:
 - una prevalenza di Comuni (19) aveva deliberato di rinnovare l’affidamento in house fino a giugno 2038
 - tre Comuni (San Donà di Piave, Meolo e Quarto d’Altino) con affidamento scaduto al 31.12.2014 lo avevano prorogato fino al 30.06.2015,
 - quattro Comuni presentavano scadenze diversificate, tra cui in particolare Venezia ove il servizio scade nel 2019,
 - il Comune di Mira aveva deliberato l’affidamento fino a 2038 sospendendo l’esecuzione della delibera in attesa delle determinazioni del Consiglio di Bacino;
 - Infine per il Comune di Cona l’affidamento al gestore Padova Tre Ambiente Srl, di cui il Comune non è socio, andrà a scadere al 31.12.2016.

Richiamate

- la delibera dell’Assemblea di Bacino n. 1 del 25 marzo 2015 con il quale è stato deliberato di “demandare ad un successivo provvedimento dell’Assemblea, ad esito dell’istruttoria tecnica del Direttore e delle proposte del Comitato, la deliberazione in ordine al riallineamento alla medesima scadenza della durata degli affidamenti del servizio rifiuti in essere presso tutti i Comuni del Bacino, in modo da pervenire per allora ad un’unica procedura di affidamento, eventualmente articolata per aree territoriali”;

- la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 7 del 6 agosto 2015 con il quale è stato deliberato di "confermare il percorso stabilito nella delibera n.1/2015 dell'Assemblea di Bacino finalizzato a predisporre entro il 31.12.2015 la proposta all'Assemblea di delibera di riallineamento delle scadenze del servizio rifiuti presso tutti i Comuni del Bacino";
- la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 con la quale è stato deliberato
 - di non procedere per il momento ad iniziative immediate di modifica della scadenza degli affidamenti in essere presso i Comuni serviti da ASVO fissata per tutti a giugno 2038, nonché della scadenza degli affidamenti in essere presso i Comuni serviti da Alisea, fissata per tutti a giugno 2038 salvo che per il solo Comune di Fossalta di Piave in scadenza nel 2023, la cui gestione è stata trasferita a Veritas dal 2016;
 - di demandare ad una successiva Assemblea da convocare entro il mese di aprile 2016 la decisione sull'allineamento delle scadenze per i Comuni serviti da Veritas, adottando come metodologia per la determinazione della nuova scadenza allineata quella tra le due seguenti alternative che sarà ritenuta preferibile dall'Assemblea stessa:
 - Allineamento di tutti i Comuni alla durata dell'affidamento prevalentemente rilevata nella maggior parte dei Comuni del Bacino, e quindi fino al giugno 2038, portando a tale scadenza anche quelli che hanno una scadenza più breve;
 - Allineamento di tutti i Comuni alla durata media, ponderata per il fatturato del gestore, degli affidamenti in essere presso ciascuno di essi, calcolata in anni 10 e quindi con scadenza al 31.12.2025, salvo riconoscimento al gestore di un indennizzo, a carico del gestore subentrante, per i Comuni ove la scadenza venisse accorciata, in funzione del valore residuo dei beni di investimento non ancora ammortizzato alla nuova data di scadenza affidamento;
- la delibera dell'Assemblea di bacino n. 12 del 17 dicembre 2015 con la quale è stato deliberato di approvare l'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 30.06.2016 del servizio affidato a Veritas nei tre Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino, Meolo al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, nella prospettiva dell'adozione entro tale data della delibera di riallineamento delle scadenze di affidamento del servizio rifiuti nei Comuni serviti da Veritas;

Considerato

- che, successivamente all'Assemblea di Bacino del 17 dicembre 2015, nel mese di gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha emanato lo schema di decreto legislativo recante Testo Unico sui servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, in attuazione della legge delega 124/2015, su proposta del Ministro Madia ("Schema decreto Madia SPL");
- che tale schema di decreto, sebbene ancora suscettibile di modifiche prima dell'approvazione del testo definitivo, fissa alcuni principi essenziali nella disciplina degli affidamenti del servizio rifiuti, e delle relative durate, che incidono significativamente sulle decisioni in ordine all'allineamento delle scadenze degli affidamenti presso i Comuni appartenenti al Bacino Venezia;
- che la determinazione della scadenza a cui allineare gli affidamenti del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino, in quanto elemento essenziale per procedere nei nuovi affidamenti del servizio rifiuti, non è ulteriormente rinviabile vista l'esigenza di avviare urgentemente la procedura di rinnovo dell'affidamento nei tre Comuni con affidamento scaduto e in prosecuzione tecnica fino al 30.06.2016;
- che conseguentemente nella valutazione sulla proposta di allineamento delle scadenze da sottoporre all'Assemblea di Bacino si è tenuto conto anche delle disposizioni dello "schema decreto Madia SPL" ancorché non definitive, riservandosi eventualmente un successivo riesame degli orientamenti qui assunti qualora dovessero subentrare nel testo definitivo del "decreto Madia SPL" cambiamenti rilevanti dei presupposti normativi sottostanti la presente deliberazione.

Preso atto

- Che al fine di supportare professionalmente la valutazione del contesto normativo entro il quale inquadrare le decisioni in materia di allineamento delle scadenze degli affidamenti nei Comuni del Bacino, anche alla luce degli impatti del predetto schema decreto Madia SPL, il Comitato di Bacino ha autorizzato il ricorso ad un parere giuridico richiesto ad un legale amministrativista, individuato nell'avv. Carlo Moreschi di Padova a seguito di procedura comparativa;
- Che sulla base delle indicazioni espresse nel parere legale acquisito, seppur da verificare e confermare alla luce del testo definitivo del decreto Madia, si può pervenire alla formulazione dei seguenti orientamenti normativi in materia di durata dell'affidamento:

- *Durata minima dell'affidamento*

La durata minima di 15 anni dell'affidamento del servizio rifiuti disposta dal D.Lgs. 152/2006 (art. 203, II comma, lett. c)) non viene ad essere modificata dallo schema decreto Madia SPL che all'art. 8 fa salve le attuali normative di settore in ordine alla durata degli affidamenti.

- *Durata massima dell'affidamento*

Viene espressamente affermato nello schema di Decreto Madia SPL il principio in base al quale la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo necessario per ammortizzare gli investimenti richiesti per la gestione del servizio.

- *Tipologia degli investimenti rilevanti per determinare la durata massima degli affidamenti*

Secondo la "perimetrazione" del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti, definita dal DL 1/2012 (art. 25, IV comma), su cui lo schema di decreto Madia non interviene, sono incluse in tale ciclo solo le fasi di raccolta, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, escludendovi invece le attività di smaltimento/trattamento e recupero.

Pertanto gli investimenti rilevanti per determinare la durata massima degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti sono solo quelli relativi alle fasi di raccolta, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero.

Preso atto altresì

- Che, poiché nella determinazione della durata massima degli affidamenti riveste una rilevanza essenziale il periodo richiesto per l'ammortamento degli investimenti necessari alla gestione del servizio, si è posta conseguentemente l'esigenza di acquisire una puntuale ricognizione sulla concreta situazione degli investimenti effettuati per la prestazione del servizio presso i Comuni del Bacino;
- Che, con il supporto della società Paragon Advisory selezionata mediante procedura comparativa su autorizzazione del Comitato di bacino, è stata condotta un'analisi dettagliata degli investimenti effettuati dal gestore Veritas per la gestione del ciclo integrato rifiuti (raccolta, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero) nei Comuni del Bacino, sulla base dei dati da esso forniti.
- Che dall'analisi condotta è emerso che nel totale dei Comuni serviti da Veritas la durata originaria dell'ammortamento degli investimenti è pari mediamente a 14,4 anni, ed in particolare è pari o inferiore ai 15 anni in ciascuna delle varie categorie di beni, con l'esclusione dei natanti utilizzati per il servizio prestato a Venezia e isole, la cui durata supera i 20 anni.
- Che pertanto l'analisi condotta induce a ritenere che nei Comuni del Bacino vi sia una tendenziale convergenza del periodo necessario per l'ammortamento degli investimenti verso la durata minima quindicennale prevista dalla normativa per l'affidamento del servizio rifiuti, salvo che per il Comune di Venezia ove il periodo di ammortamento degli investimenti necessario è superiore alla durata minima di 15 anni, data la rilevanza

specifica rivestita dagli investimenti in natanti necessari per la prestazione del servizio nel Centro storico e isole.

Dato atto

- Che alla luce del quadro normativo sopra delineato e dell'analisi tecnica condotta sulla durata degli investimenti necessari per gestire il servizio, non sia più percorribile una delle due alternative prospettate nella delibera dell'Assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 per pervenire all'allineamento delle scadenze, e precisamente quella relativa all' "Allineamento di tutti i Comuni alla durata media, ponderata per il fatturato del gestore, degli affidamenti in essere presso ciascuno di essi, calcolata in anni 10 e quindi con scadenza al 31.12.2025" in quanto ciò comporterebbe nei Comuni con il servizio da rinnovare un nuovo affidamento di durata inferiore alla durata minima di 15 anni prevista dalla normativa, oltretutto di durata non coerente con la durata media del periodo di ammortamento degli investimenti necessari per gestire il servizio nei Comuni del Bacino.
- Che pertanto resta percorribile solamente l'altra alternativa nella predetta delibera dell'Assemblea e precisamente quella relativa all' "Allineamento di tutti i Comuni alla durata dell'affidamento prevalentemente rilevata nella maggior parte dei Comuni del Bacino, e quindi fino a giugno 2038, portando a tale scadenza anche quelli che hanno una scadenza più breve";

Ritenuto

- Che il percorso per portare al termine unificato di giugno 2038 i Comuni con affidamenti scaduti o di prossima scadenza possa essere così configurato, fermo restando la scadenza a giugno 2038 già deliberata da 36 Comuni del Bacino
 - con un unico affidamento fino a giugno 2038 nei Comuni per i quali la durata dell'affidamento fino a tale scadenza sia legittimata o dalla durata del periodo necessario per ammortizzare gli investimenti richiesti per la gestione del servizio, o dalla durata minima di legge di 15 anni;
 - con due successivi affidamenti di cui il primo di durata minima di 15 anni, nei Comuni per i quali il periodo necessario per ammortizzare gli investimenti richiesti per la gestione del servizio sia di durata inferiore alla scadenza di giugno 2038, e per i quali il primo affidamento scada anteriormente a tale data;
- che pertanto per i 4 Comuni con affidamenti in scadenza entro il 2016 (San Donà di Piave, Quarto d'Altino, Meolo, Cona) l'obiettivo di pervenire ad una scadenza unica per tutti i Comuni del Bacino potrà essere legittimamente ottenuto attivando un primo affidamento con decorrenza da 1.01.2017 e scadenza da determinare in coerenza con il quadro normativo vigente alla data dell'affidamento e con il periodo di ammortamento dei rispettivi investimenti, a cui far seguito, ove necessario, con un successivo affidamento con scadenza a giugno 2038 compatibilmente con la normativa per allora vigente;
- che per gli altri quattro Comuni del Bacino con affidamento in scadenza prima del 2038 (Venezia nel 2019, Fossalta di Piave nel 2023, Scorzè nel 2025 e Cavarzere nel 2032) si procederà al rinnovo dell'affidamento del servizio rifiuti con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei rispettivi affidamenti, alla luce del quadro normativo e tecnico per allora vigente, fermo restando l'obiettivo di pervenire anche per tali Comuni ad un finale allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038;
- che per il Comune di Mira per il quale la durata dell'affidamento rinnovato nel 2013 è stata demandata dal suo Consiglio Comunale alla definitiva determinazione del Consiglio di Bacino, si procederà ad una verifica della coerenza della sua scadenza al 2038 con la durata del periodo di ammortamento degli investimenti necessari per la sua gestione, fermo restando comunque l'obiettivo di allineare anche tale Comune alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038.

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

1. Di approvare l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino alla scadenza unitaria di giugno 2038, già deliberata dal numero ampiamente prevalente dei Comuni stessi (36 su 45) e da deliberare anche per gli altri otto Comuni del Bacino per i quali l'affidamento è in scadenza nel 2016 o scadrà prima del 2038, nonché per il Comune di Mira di cui al successivo punto 4);
2. Di demandare ad una delibera urgente dell'Assemblea, da adottare entro giugno 2016, l'avvio delle procedure di rinnovo dell'affidamento del servizio rifiuti per i Comuni con affidamenti in scadenza entro il 2016 (San Donà di Piave, Quarto d'Altino, Meolo, Cona), con l'obiettivo di pervenire anche per tali Comuni ad un finale allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038, mediante un unico nuovo affidamento o, se necessario in base al quadro normativo e tecnico vigente, con due nuovi affidamenti consecutivi;
3. Di demandare a successivi provvedimenti, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei rispettivi affidamenti, il rinnovo dell'affidamento del servizio rifiuti negli altri quattro Comuni del Bacino (Venezia nel 2019, Fossalta di Piave nel 2023, Scorzè nel 2025 e Cavarzere nel 2032) alla luce del quadro normativo e tecnico per allora vigente, fermo restando l'obiettivo di pervenire anche per tali Comuni ad un finale allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038;
4. Di procedere per il Comune di Mira, per il quale la durata dell'affidamento rinnovato nel 2013 è stata demandata dal suo Consiglio Comunale alla definitiva determinazione del Consiglio di Bacino, ad una verifica della coerenza della sua scadenza al 2038 con la durata del periodo di ammortamento degli investimenti necessari per la sua gestione, fermo restando l'obiettivo di pervenire anche per tale Comune ad un allineamento finale alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs 267/00

IL DIRETTORE
Paolo Diprima
(Firmato)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000.

IL DIRETTORE
Paolo Diprima
(Firmato)

Si attesta la conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti.

IL DIRETTORE
Paolo Diprima
(Firmato)



La votazione viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l'esito della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini:

| | | |
|------------|----|--------------------------------|
| Presenti | 30 | |
| Votanti | 30 | |
| Astenuti | 3 | Meolo, Quarto d'altino, Scorzè |
| Contrari | 1 | Mira |
| Favorevoli | 26 | Tutti gli altri |

Letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Giorgio Talon

(Firmato)

IL SEGRETARIO

Paolo Diprima

(Firmato)

Il documento firmato in originale è conservato presso la sede dell'Ente.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 24/06/2016 rimanendovi per 15 gg consecutivi a tutto il 09/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
Dott. Paolo Diprima